



CONVENZIONE

RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO CON BAR E TAVOLA CALDA PRESSO
L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE" DI LOANO
(articolo 193, comma 17 del Codice dei Contratti Pubblici)



**Convenzione fra IIS “Giovanni Falcone” di Loano e la DITTA _____
per l’affidamento in concessione, mediante Finanza di Progetto, della gestione del PUNTO
DI RISTORO CON BAR E TAVOLA CALDA previo intervento di ristrutturazione e allaccio
autonomo alla rete idrica e elettrica.**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2025, il giorno ___ del mese di _____ presso la sede della Provincia di Savona

INNANZI A ME

sono comparsi:

- per una parte l’IIS “Giovanni Falcone” di Loano con sede in LOANO (SV), Via Aurelia, 297, Codice Fiscale 90035700096 rappresentato da _____ nato a _____, il giorno _____, domiciliato presso la sede dell’IIS “Giovanni Falcone nella qualità di Dirigente “Concedente”;

- per l’altra parte la _____ con sede in _____ a _____ partita iva _____ numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura _____, di seguito per brevità “Concessionario”, rappresentata da _____, nato a _____ il giorno _____ e domiciliato presso la sede della Ditta in qualità di titolare e legale rappresentante.

PREMESSO QUANTO SEGUE

- a) a seguito della pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 193, comma 16, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche “Codice”) dell’Avviso pubblico di invito alla presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’articolo 193, comma 16 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice), per l’affidamento in concessione per 8 ANNI della gestione del PUNTO DI RISTORO CON BAR E TAVOLA CALDA presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Falcone” di Loano (SV)., in data 2 dicembre 2025 è stata presentata al Concedente una Proposta relativa alla suddetta concessione;
- b) in particolare sono stati presentati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona i documenti costituenti la suddetta Proposta conformemente alle previsioni di

cui all'articolo 193, comma 3, del Codice, e del predetto Avviso, come di seguito elencati:

- a. Modulo identificativo di partecipazione;
 - b. Relazione di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
 - c. Bozza di Convenzione,
 - d. Matrice dei rischi;
 - e. Piano Economico Finanziario asseverato;
- c) la suddetta Proposta è stata valutata ai sensi del citato articolo 193, commi 5 e 6 e quindi sottoposta al procedimento di approvazione di cui all'articolo 38 del medesimo Codice da parte del CONSIGLIO D'ISTITUTO dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano (SV) e successivamente posta a base di gara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 193, comma 17, D.Lgs. n. 36/2023 mediante pubblicazione di apposito Avviso di Gara;
- d) a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso di Gara, la DITTA [REDACTED] con sede in [REDACTED] a [REDACTED] ha presentato al Concedente una Proposta di Project Financing relativa alla suddetta concessione;
- e) in particolare in data [REDACTED] e quindi entro il termine stabilito nel citato Avviso, di Gara la DITTA [REDACTED] ha presentato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona i documenti costituenti la suddetta Proposta conformemente alle previsioni di cui all'articolo 193, comma 3, del Codice, e del predetto Avviso di Gara, come di seguito elencati:
- a. Modulo identificativo di partecipazione;
 - b. La progettazione di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici;
 - c. Bozza di Convenzione,
 - d. Piano Economico Finanziario asseverato;
 - e. Matrice dei rischi;
 - f. Relazione di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- f) esperita la procedura di gara di cui alla lettera d) che precede, conformemente all'articolo 193, comma 11, del Codice, il Concedente ha provveduto redigere la graduatoria e a nominare l'aggiudicatario della concessione;
- g) la Proposta della DITTA [REDACTED] è stata valutata ai sensi dell'articolo 193, comma 11 del Codice quella economicamente più vantaggiosa.
- h) l'aggiudicazione di cui sopra ha tenuto conto, tra l'altro, dei presupposti e delle condizioni che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della

connessa gestione, come riportati nel documento “Piano Economico – Finanziario” allegato sub lettera “A” e sinteticamente specificati all’articolo 11 della presente Convenzione;

Tutto quanto premesso convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni.

1.1 Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- a) Concedente: il soggetto pubblico che affida il Contratto all’Operatore Economico individuato mediante la presente procedura. Nel caso specifico il Concedente è rappresentato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Falcone”;
- b) Concessionario: soggetto giuridico assegnatario della Concessione di cui alla presente Convenzione;
- c) Bando di Gara: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato e pubblicato dal Concedente tramite la Stazione Unica Appaltante del Provincia di Savona con le forme e le modalità previste dalla normativa;
- d) Punto di ristoro con bar e tavola calda: la struttura, individuata nella porzione di fabbricato dell’Istituzione Scolastica sita in Loano (SV), Via Aurelia, 297, che eroga un servizio di ristorazione mediante la somministrazione di bevande e alimenti;
- e) Catalogo dei Prodotti: l’elenco dei Prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione nell’ambito dell’esecuzione del Servizio, contenente l’identificazione per tipologia, marca e prezzo. Il Catalogo definitivo dovrà essere prodotto, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte del Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta del Concedente;
- f) Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- g) Concessione o Servizio: complessivamente intesa la prestazione di Servizio di bar e ristorazione da effettuarsi mediante PUNTO DI RISTORO CON BAR E TAVOLA CALDA, ubicato presso la sede del IIS “Giovanni Falcone” di Loano;
- h) Convenzione o Contratto: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- i) Data di Attivazione del Servizio: la data indicata dall’Istituzione Scolastica al Concessionario quale momento a partire dal quale lo stesso dovrà dare esecuzione al Servizio, con conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;

- j) Direttore dell'Esecuzione: l'esponente del Concedente del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al responsabile unico del procedimento;
- k) Piano Economico Finanziario (PEF): il documento che indica i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione e che contiene indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere;
- l) Posta Elettronica Certificata (PEC): il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- m) Responsabile del Progetto o R.U.P.: l'esponente dell'Istituzione Scolastica cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- n) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L'esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario.

Articolo 2 - Premesse ed allegati.

2.1 Le suesposte premesse e gli elaborati grafici e discorsivi che, previa la loro sottoscrizione, vengono qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, hanno indotto le Parti contraenti a manifestare il loro consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata.

2.2 Tra gli allegati alla presente Convenzione è inclusa la matrice dei rischi che ne costituisce parte integrante e che rappresenta la ripartizione dei rischi tra Concedente e Concessionario, conformemente a quanto previsto nella medesima Convenzione e alle disposizioni di Legge in materia. In particolare, la matrice dei rischi allegata evidenzia l'allocazione a carico del Concessionario del rischio di domanda e del rischio di disponibilità, in ragione di quanto di seguito stabilito.

2.3 Le previsioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle, eventualmente in contrasto, stabilite dagli allegati alla Convenzione stessa.

Articolo 3 – Oggetto della Convenzione e valore.

3.1 Sono oggetto della presente Convenzione:

- a) Servizio principale. La presente Convenzione ha per oggetto e disciplina la concessione in via esclusiva, da parte del Concedente a favore del Concessionario, inerente la gestione del PUNTO DI RISTORO CON BAR E TAVOLA CALDA previo in conformità con i documenti richiamati dalla presente Convenzione e/o ad essa allegati e nella piena osservanza degli obblighi dedotti nella Convenzione medesima. La Concessione è regolamentata sul presupposto del trasferimento in capo Concessionario del rischio operativo come previsto all'articolo 177, commi 1 e 2, del Codice atteso che, in condizioni operative normali non gli è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori e/o dei servizi oggetto della Concessione stessa.
- b) Servizi accessori. La presente Convenzione disciplina i servizi, le attività e i lavori connessi all'espletamento del Servizio principale quali:
 - la ristrutturazione dei locali, la fornitura allaccio autonomo alla rete idrica e elettrica, il rinnovo arredamenti e la sistemazione dell'illuminazione e degli impianti non a norma;
 - la pulizia dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti necessari per l'espletamento del Servizio proposto;
 - la manutenzione ordinaria degli spazi e degli arredi, degli impianti nonché delle attrezzature, degli strumenti e di ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

3.2 Il valore della Concessione, calcolato ai meri fini di cui all'articolo 14 del Codice, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 179 del Codice e delle risultanze di cui al "Piano Economico Finanziario" allegato sub lettera "A", è pari a **€. 0.000.000,00.**

Articolo 4 – Durata della Concessione.

4.1 La durata della Concessione è fissata in 8 (otto) anni decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio così come stabilito all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 1.

4.2 Alla scadenza della Concessione, il Concessionario riconsegnerà al Concedente:

- a) i locali, le opere in buono stato di efficienza e conservazione, salvo il normale deterioramento derivante dal corretto utilizzo;
- b) le attrezzature e gli arredi ottenuti in uso e di proprietà dell'IIS "Giovanni Falcone" nello stato in cui si trovano salvo normale deterioramento derivante dal corretto utilizzo;

4.3 Tutti gli allacci alle utenze elettriche e idriche, nonché gli impianti elettrici, idrici e tecnologici, le opere edili e le migliorie realizzate dal Concessionario nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, anche se finanziate integralmente dal medesimo,

restano acquisite al patrimonio dell'Istituto scolastico, senza alcun onere, indennizzo o compenso a carico dell'Istituto.

Quanto sopra vale sia alla naturale scadenza della Convenzione, sia in caso di risoluzione anticipata, per qualsiasi causa, ivi compresa la risoluzione per inadempimento del Concessionario.

Il Concessionario rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi pretesa, richiesta o azione, a qualunque titolo formulata, anche risarcitoria o indennitaria, relativa alle opere, agli impianti e agli allacci realizzati.

Articolo 5 – Modalità generali di esecuzione del Servizio.

5.1 Il Servizio verrà svolto presso la sede di l'IIS "Giovanni Falcone" di Loano con sede in LOANO (SV), Via Aurelia, 297

5.2 Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nella presente Convenzione e nelle migliori prassi commerciali.

5.3 Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. Il Concessionario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5.4 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

5.5 Il Concessionario si obbliga, altresì, a finanziare economicamente la Concessione e a gestire il Servizio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dal proprio Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e della connessa gestione del Servizio presentato in sede di offerta.

5.6 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso compresi nella natura giuridica del Contratto di Concessione e remunerati con il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale.

5.7 È dovuto al Concedente, da parte del Concessionario un canone annuo, nella misura e nei tempi definiti all'articolo 6.

5.8 Il personale del Concessionario accederà alle strutture del Concedente nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della

Amministrazione Concedente stessa. Sarà onere del Concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

5.9 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso la del Concedente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nella presente Convenzione, dovranno comunque essere concordati con il Concedente.

5.10 Il Concessionario dichiara di essere consapevole che, nel corso del periodo di durata del Contratto, gli uffici e le strutture del Concedente continueranno ad essere utilizzati dal personale della Amministrazione Concedente e/o da terzi autorizzati. Il Concessionario dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze del Concedente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.

5.11 Per tutta la vigenza contrattuale il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituzione Scolastica un numero di telefono e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.

5.12 Il Concessionario si impegna espressamente a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire al Concedente di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni della presente Convenzione;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati;
- c) comunicare tempestivamente al Concedente le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

5.13 Sarà facoltà dell'Istituzione Scolastica procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Concessionario acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

Articolo 6 – Canone di concessione.

6.1 Il concessionario si impegna a versare annualmente un canone di concessione pari a **€ 00.000,00** a decorrere dalla data di avvio del servizio così come stabilito all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 1.

6.2 Il canone dovrà essere versato in due rate semestrali posticipate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 – Obblighi del Concessionario.

7.1 Competono al Concessionario e rappresentano obblighi le seguenti attività o comportamenti:

- a) ristrutturare i locali e fornire allaccio autonomo alla rete idrica e elettrica e nello specifico sono obbligatori i seguenti interventi:
1. ristrutturazione dei locali con stuccatura e tinteggiatura dei locali;
 2. allaccio autonomo alla rete idrica;
 3. realizzazione impianto idrico autonomo;
 4. allaccio autonomo alla rete elettrica;
 5. realizzazione impianto elettrico autonomo;
 6. sistemazione impianti e illuminazione non a norma;
 7. fornitura di arredi e attrezzature varie.

entro giorni dalla sottoscrizione della presente concessione o dalla consegna dei locali;

- b) gestire il PUNTO DI RISTORO CON BAR E TAVOLA CALDA secondo le seguenti prescrizioni:
1. erogazione completa del servizio direttamente, con diligenza professionale e decoro entro **15 giorni** dal termine dei lavori di cui al precedente punto a) o entro eventuale diversa data formalmente concordata con il Concedente;
 2. apertura obbligatoria nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle 17:30 (ore 14.30 in caso di assenza di attività didattiche o di riunioni pomeridiane) dal 1° settembre fino al 15 luglio.
 3. non obbligatorietà del servizio nei periodi di sospensione delle attività scolastiche;
 4. somministrazione di alimenti di prodotti e alimenti comunemente in distribuzione negli esercizi bar aperti al pubblico quali:
 - dolci, snack, brioches fresche e prodotti similari;
 - caffetteria, bevande calde e fredde di vario tipo, acque minerali, succhi di frutta anche nella variante senza zuccheri aggiunti, bibite e bevande analcoliche, anche nella variante senza zuccheri;
 - panini, anche con pane integrale/farina biologica e nelle varianti con verdure e formaggio, sandwich, focacce, pizzette, tramezzini, toast, anche in varianti con verdure;
 - prodotti da forno e pasticceria, anche in formato "mignon", gelati confezionati, cioccolate anche in monoporzione, caramelle e gomme da masticare, anche nella variante senza zuccheri;

- più varietà di frutta preferibilmente di stagione e di macedonia preparata con frutta di stagione, in forma compatibile con un consumo veloce, spremute, yogurt, anche nella variante magra.
5. garanzia durante la fascia oraria del pranzo (12.00 – 15.00) della somministrazione di alimenti di piccola ristorazione e prodotti di gastronomia quali:
 - alimenti preparati in loco, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;
 - piatti semplici freddi e/o caldi, con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;
 - prodotti di gastronomia, somministrati tal quali o utilizzati per la preparazione (es. frittate, verdure sott'olio, insalata russa ed alimenti simili);
 - primi piatti caldi o freddi;
 - secondi piatti caldi o freddi (variando con carne, pesce, uova, latticini, prodotti di salumeria ecc....) con contorni caldi o freddi, piatti unici (tipo caprese, insalatone ecc...).
 6. garanzia con riferimento alla generalità degli alimenti:
 - di un'adeguata considerazione le esigenze degli utenti soggetti a intolleranze alimentari, vegetariani, celiaci ecc.
 - di impiego prevalente di ingredienti freschi, non confezionati e non surgelati (l'impiego di prodotti surgelati deve essere chiaramente evidenziato nell'elenco degli ingredienti);
 - di impiego di prodotti biologici, totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia e grassi idrogenati;
 - di un moderato consumo di sale e di grassi da condimento, limitando l'uso di salse, maionese, ecc. e senza impiego di condimenti e insaporitori contenenti acido glutammico e i suoi sali.
 7. conservazione degli alimenti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, osservando il divieto assoluto di riutilizzo delle eventuali eccedenze alimentari cotte, già poste in distribuzione il giorno precedente;
 8. osservanza delle disposizioni, ove applicabili, finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, contenute nella L. n. 166/2016 e nelle "Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti", adottate dal Ministero della Salute il 16 aprile 2018;

9. gestione degli spazi all'interno del Punto Ristoro effettuata in modo da garantire l'accessibilità e la fruizione del Servizio a tutte le tipologie di utenza, anche con disabilità, in conformità alla normativa vigente;
 10. garanzia con proprio personale, dell'igiene dei locali concessi in uso (pavimenti, infissi, vetri, ecc.), mantenendo al loro interno uno stato di decoro commisurato a quello esistente nella struttura scolastica in modo da non nuocere all'immagine dell'Istituzione Scolastica.
- c) garantire che le emissioni provenienti dalla zona cucina a seguito di cottura o riscaldamento dei cibi siano correttamente aspirate, portate al di fuori dei locali dell'Istituto e non invadano la zona bar e ristorazione e gli altri locali adiacenti.
 - d) comunicare al Concedente il listino prezzi completo evidenziando e giustificando eventuali modifiche rispetto a quello presentato in sede di gara;
 - e) concordare le eventuali modifiche al listino prezzi con il Concedente;
 - f) consegnare, prima dell'attivazione del servizio, al Concedente un elenco contenente le generalità, il numero di iscrizione al Libro Matricola, gli estremi della posizione assicurativa di ciascun dipendente addetto al servizio;
 - g) comunicare ogni eventuale variazione del personale di cui al punto precedente;
 - h) garantire a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature affinché gli stessi siano mantenuti in condizioni di completa efficienza e sicurezza;
 - i) consentire al personale della Provincia di Savona e dell'IIS "Giovanni Falcone", appositamente autorizzato con atto dirigenziale, di procedere a verifiche e ispezioni atte a garantire la sicurezza, l'igiene, la qualità e in generale il rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Articolo 8 – Responsabilità del Concessionario.

8.1 Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

8.2 Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti e agli alunni dell'IIS "Giovanni Falcone" a diretta conseguenza delle attività del Concessionario stesso, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la fase di ristrutturazione, sia durante la gestione.

Articolo 9 – Obbligazioni del Concedente.

9.1 Il Concedente si impegna a:

- a) nominare il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del Codice che, ai sensi dell'articolo 175, comma 5, dello stesso Codice, coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni, nonché nominare il direttore dell'esecuzione ex articolo 114 del Codice, con l'incarico di monitorare la corretta esecuzione della presente Convenzione;
- b) consegnare al Concessionario i locali destinati all'esecuzione del servizio in concessione, libero da persone e cose nonché dotato delle necessarie autorizzazioni – incluse certificazioni, pareri e quant'altro necessario affinché i medesimi locali siano agibili secondo quanto previsto dalla normativa vigente - perché sia consentito l'avvio immediato della relativa gestione, per quanto non interessato dai lavori da realizzare da parte del Concessionario stesso;
- c) consentire al titolare e ai propri collaboratori (preventivamente individuali e comunicati al Concedente) libero accesso ai locali destinati all'espletamento del servizio, salvo eventuali limitazioni di cui al precedente punto **5.8** per ragioni organizzative e di sicurezza complessiva dell'Istituto.

Articolo 10 – Responsabilità del Concedente.

10.1 Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

Articolo 11 – Equilibrio Economico - Finanziario e Riequilibrio.

11.1 Il Concessionario riconosce di aver sviluppato il Piano Economico- Finanziario presentato in sede di gara (allegato sotto la lettera "A") sul presupposto che l'alea degli investimenti resta a proprio carico. Il Concessionario dichiara che, nello sviluppo del Piano Economico-Finanziario allegato, sono stati autonomamente considerati i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario, tra i quali:

- a) i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori dedotti nella presente Convenzione;
- b) i costi di investimento come previsti nel Piano Economico-Finanziario sopra citato;
- c) l'importo dei ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi prestati nell'ambito della Concessione;
- d) i costi di gestione, avuto principale (ma non esclusivo) riguardo alle utenze, ai costi delle materie prime, ai costi del personale e al canone concessorio a favore del Concedente;
- e) le imposte e le tasse dovute dal Concessionario e, in ogni caso, il regime fiscale ad esso applicabile in relazione alle attività dedotte nella presente Convenzione;

- f) la durata della concessione come prevista all'articolo 4 che precede;
- g) il bacino d'utenza;

11.2 Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica (la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito).

11.3 Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base degli indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato e precisamente:

- a) **Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto pari a 00,00%;**
- b) **Valore Attuale Netto (VAN) del progetto pari a € 00.000,00;**

11.4 Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 192 del Codice, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio come di seguito definiti, non riconducibili al Concessionario e che diano luogo alla variazione degli indicatori di equilibrio economico finanziario come di seguito previsto, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.

11.5 Si considerano Eventi di Disequilibrio i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione dei servizi affidati in concessione;
- b) i casi di sospensione totale o parziale dei servizi dedotti nella presente Convenzione, qualora il periodo di sospensione ecceda i 5 (cinque) giorni, quando tale sospensione sia dovuta a:
 - indisponibilità/difficile reperibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi dedotti nella presente Convenzione;
 - impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi dedotti nella presente Convenzione;
 - comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi dedotti nella presente Convenzione;
 - ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
 - cause di Forza Maggiore come di seguito definite;

11.6 Ai fini della presente Convenzione, si considerano cause di Forza Maggiore:

- a) scioperi o agitazioni sindacali, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti delle Parti;

- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti ed occupazioni dei locali destinati all'espletamento del servizio oggetto della Concessione o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale, tali da impedire le normali attività realizzative e gestionali, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità/difficile reperibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto di affidamento;
- g) impossibilità o notevole difficoltà, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione delle attività ricomprese nell'ambito della concessione;
- h) gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto;
- i) incrementi del costo dell'energia elettrica e/o del gas rilevati da fonti ufficiali (PUN e PSV) superiori al 10% (dieci per cento) del medesimo costo corrente alla data di presentazione della Proposta, restando inteso che incrementi del costo dell'energia elettrica e/o del gas contenuti entro la suddetta percentuale non saranno considerati eventi di Forza Maggiore, rientrando nel Rischio Operativo allocato sul Concessionario;

11.7 Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di seguito prevista.

11.8 Rimane inteso che la verifica delle circostanze che integrano un Evento di Disequilibrio come sopra indicato sarà effettuata in contraddittorio tra le Parti e che si procederà al Riequilibrio nel caso in cui il T.I.R. di progetto, per effetto di un tale Evento, subisca una variazione superiore al **10 % (dieci per cento)** del relativo valore indicato nel piano economico-finanziario di base, vale a dire il piano economico-finanziario allegato all'istanza di partecipazione ovvero del piano economico-finanziario revisionato, ove sia già intervenuta in precedenza una revisione del piano economico-finanziario.

11.9 Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

- c) Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

11.10 La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario (avendosi riguardo principalmente al T.I.R.) con la neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario, così come rappresentato nella matrice dei rischi allegata.

11.11 Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico-Finanziario con relativo ricalcolo da definire di comune accordo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'istanza formulata dalla Parte interessata, salva proroga di tale termine concordata tra le Parti stesse.

11.12 In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione trasmessa dal Concessionario o dal Concedente come sopra pattuito al fine di avviare la procedura di revisione, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 (dieci) giorni.

11.13 Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al 50 % (cinquanta per cento) i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 (sessanta) giorni dalla convocazione del tavolo stesso, salva la proroga del termine concordata, le Parti possono recedere dalla Convenzione ai sensi dell'art. 192, comma 4, del Codice.

11.14 In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di seguito indicati:

- a) il valore delle opere realizzate conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante dal certificato di collaudo (o dal certificato di regolare esecuzione) con esito positivo, più gli oneri accessori (oneri per forniture, oneri per spese tecniche, costi di consulenza ecc.), al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario direttamente e indirettamente per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata (essendo sempre inclusi oneri per forniture, oneri per spese tecniche, costi di consulenza ecc.);

- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

11.15 In caso di ingiustificato rifiuto o inerzia di alcuna delle Parti rispetto all'avvio o alla prosecuzione della procedura finalizzata al riequilibrio del Piano Economico-Finanziario in conformità al presente articolo, tale condotta sarà considerata grave inadempimento e darà diritto all'altra Parte di determinare la risoluzione della Convenzione, con ogni conseguenza di legge.

11.16 La revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione stessa.

11.17 Conseguentemente, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della Concessione e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione e ne concorderanno la revisione che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- a) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- b) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
- c) la rideterminazione delle opere e/o dei servizi da realizzare in forza della presente Convenzione;
- d) la variazione delle tariffe inerenti i servizi affidati in concessione sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario a livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio.

11.18 La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Articolo 12 – Inadempienze che comportano l'applicazione di penali.

12.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 13 con riferimento alle cause di risoluzione del contratto, in caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, il Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

12.2 In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE (espresso in euro)
A	In caso di ritardo nell'effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 15 giorni dal termine dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario. Articolo 7.	100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
B	Mancata corresponsione del Canone Concessorio. Articolo 6.	100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
C	Mancato rispetto dei termini per l'installazione degli Arredi nei locali concessi in uso. Articolo 7.	100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
D	Mancata corrispondenza degli Arredi installati con quanto offerto in sede di gara. Articolo 7.	200,00 per ogni violazione rilevata.
E	Somministrazione di prodotti OGM. Articolo 7.	500,00 per ogni violazione rilevata.
F	Mancata conservazione degli alimenti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, osservando il divieto assoluto di riutilizzo delle eventuali eccedenze alimentari cotte, già poste in distribuzione il giorno precedente. Articolo 7.	1.000,00 per ogni violazione rilevata.
G	Somministrazione di prodotti alimentari non presenti nel Catalogo dei prodotti alimentari e in violazione di quanto stabilito all'articolo 7. Articolo 7.	500,00 per ogni violazione rilevata.
H	Presenza di prodotti scaduti. Articolo 7.	1.000,00 per ogni violazione rilevata.
I	Variazione di personale non eseguita nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 7. Articolo 7.	500,00 per ogni violazione rilevata.
L	Per ogni unità di personale non in possesso dei titoli di studio, esperienze formative e professionali previste dal Contratto. Articolo 7.	500,00 per ogni violazione rilevata.
M	Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione che scaturiranno in sede di Offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia. Articolo 7.	500,00 per ogni violazione rilevata.
N	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio. Articolo 7.	500,00 per ogni violazione rilevata.
O	Omissione per gli interventi di manutenzione ordinaria. Articolo 7.	500,00 per ogni violazione rilevata.
P	Mancato rispetto della normativa vigente relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare a quanto previsto per la raccolta differenziata. Articolo 7.	500,00 per ogni violazione rilevata.

Articolo 13 - Revoca della Concessione e risoluzione del contratto.

13.1 Il Concedente, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (articoli 94 e ss. e 100 del Codice), come dichiarati nel Documento di Gara unico europeo (DGUE) di cui all'Allegato n. 3 del Disciplinare di Gara;

- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- c) sospensione del Servizio, da parte delle autorità competenti, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e) somministrazione di qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e la vendita di tabacchi o prodotti contenenti tabacco;
- f) ritardo nell'avvio del Servizio superiore a 15 giorni rispetto al termine convenuto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
- g) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- h) violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- i) esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- j) interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo;
- k) cessione, anche parziale, del Contratto;
- l) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- m) inadempimento al saldo di qualsiasi posizione debitoria contratta dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- n) ritardo nella corresponsione di una rata del canone concessorio oltre 30 giorni dalla scadenza, restando impregiudicata l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, comma 2, lettera B;
- o) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del Contratto;
- q) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- r) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio del Concedente;

- s) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio del Concedente;
- t) dopo n° 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte del Concedente, le giustificazioni del Concessionario;
- u) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio del Concedente.

13.2 In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del Concessionario, le somme dovute dal Concessionario al Concedente sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi dei lavori sostenuti dal Concessionario per i lavori eseguiti conformemente alla progettazione approvata:

- a) tutti i costi necessari affinché i lavori previsti in concessione siano ripristinati conformemente alla progettazione approvata;
- b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- c) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario;
- d) eventuali altri danni diretti e indiretti, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori conformemente alla progettazione approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Convenzione al momento della risoluzione.

13.3 Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori e/o del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale.

13.4 Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

14 – Recesso per pubblico interesse.

14.1 Il Concedente può recedere dalla Concessione oggetto della presente Convenzione in qualunque momento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In caso di recesso per pubblico interesse si applicano le previsioni di cui all'articolo 190, commi da 4 a 7 del Codice.

14.2 Al fine di quantificare gli importi determinati ai sensi del comma precedente, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori e/o del direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere ovvero dalla comunicazione del provvedimento di revoca della concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

Articolo 15 – Assicurazioni.

15.1 Dovranno essere garantite dal Concessionario le coperture assicurative come di seguito indicate:

a) polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO), con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per sinistro. La polizza dovrà prevedere espressa estensione della copertura:

- ai danni cagionati a studenti e minori;
- al personale scolastico;
- a terzi comunque presenti;
- ai danni derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande.

L'Istituto scolastico dovrà essere espressamente indicato in polizza quale soggetto terzo manlevato, con rinuncia da parte dell'assicuratore ad eventuali azioni di rivalsa nei suoi confronti.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere annualmente all'Istituto copia delle polizze assicurative in corso di validità e delle relative quietanze di pagamento.

La mancata stipula, il mancato rinnovo o la perdita di efficacia delle coperture assicurative costituisce grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione della Convenzione.

b) polizza assicurativa per danni derivanti da furto e incendio fin dall'avvio della gestione per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00), fermo restando che eventuali franchigie e scoperti previsti dalla polizza resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità della polizza stessa.

Articolo 16 – Risoluzione delle controversie.

16.1 Salvi i diversi termini e le diverse procedure previsti nell'ambito della presente Convenzione, ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Progetto.

16.2 Entro i successivi 30 (trenta) giorni il Responsabile Unico del Progetto dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario.

16.3 Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente Convenzione e per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui sopra sarà competente il foro del luogo ove si trova la sede del Concedente essendo, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 17 – Ammortamento investimenti – Corrispettivi.

17.1 L'investimento globale per realizzare le opere ed i servizi dedotti nella presente Convenzione risulta dal Piano Economico Finanziario allegato alla medesima Convenzione.

17.2 A titolo di corrispettivo degli investimenti e della fornitura del servizio, il Concedente riconosce al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il Punto di ristoro con bar e tavola calda, per il periodo di cui all'articolo 4 e nel rispetto del listino prezzi presentato in gara, eventualmente modificato previo accordo con il Concedente come previsto all'articolo 7.

Articolo 18 - Adempimenti al termine della Concessione.

18.1 Al termine della durata della concessione, i locali del Punto di ristoro dovranno essere riconsegnati al Concedente in efficienza ed in stato idoneo a consentire il proseguimento dell'attività, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

18.2 Al fine di garantire l'efficienza e il decoro dei citati locali al momento della riconsegna al Concedente, 3 (tre) mesi prima della scadenza della concessione, il Concedente ed il Concessionario verificheranno, in contraddittorio, lo stato dei locali e degli impianti affidati in gestione e le relative condizioni di esercizio. Ove dovesse risultare necessario, a seguito della verifica, effettuare interventi per ripristinare l'efficienza delle opere e degli impianti che siano di competenza del Concessionario, giuste le disposizioni di cui alla presente Convenzione, il Concessionario stesso dovrà provvedervi entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza della concessione. In caso di inottemperanza, potrà provvedere il Concedente, essendo fin d'ora a ciò autorizzato, con addebito di spesa in capo al Concessionario.

18.3 Al termine del periodo concessorio i locali destinati al Punto di ristoro devono essere resi liberi dall'arredamento e dalle attrezzature utilizzate nell'ambito della gestione, entro 10 giorni dalla scadenza contrattuale, senza oneri per il concedente.

18.4 Decorsi quindici giorni senza che il concessionario abbia provveduto a liberare i locali, le attrezzature e l'arredamento saranno acquisiti dal Concedente che potrà disporre come meglio ritiene.

18.5 In ogni caso le modifiche e le installazioni degli impianti resteranno a servizio della scuola.

Articolo 19 - Divieto di sub-concessione.

19.1 Salve le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è fatto divieto al Concessionario di cedere o subcedere, in tutto o in parte, la Concessione senza il preventivo consenso del Concedente nei casi consentiti *ex Lege*, sotto pena di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 20 - Rapporti con i terzi.

20.1 Il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso della gestione del servizio affidato in concessione. Il Concessionario terrà il Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.

20.2 Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio o da eventi contemplati dall'articolo 2050 del Codice Civile, dei dipendenti, nella gestione del Punto di ristoro, tenendo perciò manlevato ed indenne il Concedente da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata in dipendenza diretta o indiretta della predetta gestione e/o esecuzione di lavori.

20.3 Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale ed all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro. Il Concedente rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra Concessionario ed i suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

Articolo 21 - Clausole Finali.

21.1 Spese ed oneri fiscali, relativi alla presente Convenzione e/o consequenziali, sono a totale carico del Concessionario, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nella presente Convenzione.

Articolo 22 - Tracciabilità.

22.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 23 – Responsabilità, garanzie e tutela dell'Istituto

23.1 Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dallo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e dall'utilizzo dei locali, degli impianti e delle attrezzature ad esso affidati.

Il Concessionario manleva e tiene integralmente indenne l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità, onere, pretesa, richiesta risarcitoria o azione giudiziaria, promossa da studenti, famiglie, personale scolastico, utenti, fornitori o terzi, per danni a persone o cose, comunque connessi, anche indirettamente, all'esecuzione del servizio di ristoro.

Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Istituto scolastico per fatti, atti od omissioni imputabili al Concessionario o al personale da esso impiegato, anche qualora verificatisi all'interno degli spazi scolastici.

23.2 Il Concessionario è responsabile della valutazione, gestione e prevenzione dei rischi connessi alle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione, ivi compresi i rischi specifici per gli studenti e i minori presenti nell'Istituto, con particolare riferimento alle attività di preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti. Il Concessionario si impegna a cooperare formalmente con l'Istituto scolastico ai fini dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, ove previsto, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), fornendo tempestivamente tutte le informazioni necessarie e attenendosi alle prescrizioni impartite.

Restano a esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri relativi:

- all'adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- alla formazione e informazione del proprio personale;
- al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

23.3 Il Concessionario si impegna a garantire che il proprio personale mantenga comportamenti, linguaggio, abbigliamento e modalità relazionali pienamente coerenti con il contesto scolastico e con la funzione educativa dell'Istituto. È fatto divieto di porre in essere comportamenti, iniziative, comunicazioni o modalità operative che possano arrecare pregiudizio all'immagine, al decoro o alla reputazione dell'Istituto scolastico, ovvero interferire con il regolare svolgimento delle attività didattiche ed educative.

Eventuali condotte non conformi, segnalate dall'Istituto, dovranno essere immediatamente rimosse dal Concessionario. La reiterazione o la particolare gravità delle violazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la risoluzione della Convenzione.

23.4 Il servizio di ristoro oggetto della presente Convenzione è esclusivamente destinato agli studenti regolarmente iscritti all'Istituto, al personale scolastico in servizio e agli ospiti ufficiali dell'Istituto scolastico, autorizzati dalla Dirigenza.

È espressamente vietata l'erogazione del servizio a soggetti esterni all'Istituto, non rientranti nelle categorie sopra indicate. Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire il rispetto di tale limitazione. La violazione della presente disposizione costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la risoluzione della Convenzione.

Allegati:

- A) Piano Economico Finanziario;
- B) Relazione di specificazione delle caratteristiche del servizio, della gestione e dei requisiti dell'operatore economico;
- C) Matrice dei Rischi.